



ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 "DELLA GENGA – ALIGHIERI"
Via don Pietro Bonilli 8 – Spoleto
Tel. e Fax 0743/49858 - email pgic842001@istruzione.it – Cod. Fiscale 93023310548

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2023/24

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

il giorno 15 maggio 2024 alle ore 9.00, a seguito di convocazione trasmessa alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 e dei componenti della RSU d'Istituto, alla presenza del terminale associativo FLC/CGIL sig.ra Nadia Giovannandrea, coadiuvato dal Direttore SGA dott. Andrea Orlandi, il Dirigente scolastico apre la riunione.

alle ore 9.00 nell'ufficio della dirigenza scolastica viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo completa degli allegati, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale Spoleto 1 "Della Genga Alighieri".

La presente ipotesi di contratto sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnico-finanziaria, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

per la PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Dott. Massimo Fioroni

per la PARTE SINDACALE

la RSU

ins. DINA SABINI

PROF.SSA Luciana Buscaglia

FLC-CGIL

La segretaria FLC-CGIL Perugia – MOIRA ROSI

IL TERMINALE ASSOCIATIVO Nadia Giovannandrea



ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 “DELLA GENGA – ALIGHIERI”
Via don Pietro Bonilli 8 – Spoleto
Tel. e Fax 0743/49858 - email pgic842001@istruzione.it – Cod. Fiscale 93023310548

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO **a.s. 2023/24**

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	3
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA ...	7
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	7
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	8
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	13
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI	14

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica IC SPOLETO 1 di Spoleto (PG).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/24.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

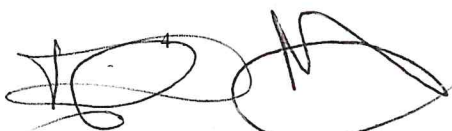
3   

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-21 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-21 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 comma 10 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 comma 10 lett. b2);
 - d. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30 comma 10 lett. b3)
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-21 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 30 c. 4 lett. c2);
 - c. i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 30 c. 4 lett. c4) e ora utilizzati dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 1 comma 249 della legge n. 160/2019;
 - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 30 c. 4 lett. c5);
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);
 - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
 - h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8);
 - i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);



- j. il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 c. 4 lett. c10);
- k. i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30 c. 4 lett. c11).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-21 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-21 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 30 c. 9 lett. b1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30 c. 9 lett. b2);
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b3);
 - d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9 lett. b4);
 - e. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30 c. 9 lett. b5);
 - f. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30 c. 9 lett. b6).

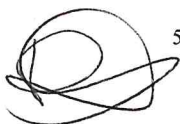
CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale e bacheche sindacali

1. La RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche riservate per l'esposizione di materiale inerente alla propria agibilità sindacale situate:
 - nell'atrio della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Spoleto 1, ubicata temporaneamente presso la Scuola Secondaria di I grado "Pianciani" di Spoleto;
 - nella bacheca digitale della scuola sulla piattaforma Nuvola.
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Ogni documento affisso e/o caricato nelle bacheche di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta e per e-mail. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi nelle specifiche bacheche sindacali di cui al comma 1.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare per la propria attività sindacale i locali della sede centrale dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-21, cui si rinvia integralmente.



2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso in ogni plesso, il funzionamento del centralino telefonico, nonché della segreteria scolastica, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

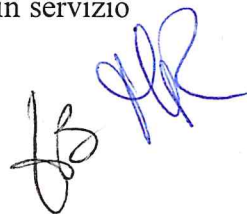
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il Dirigente Scolastico, contestualmente alla comunicazione dell'indizione dello sciopero, chiede al personale di comunicare, in forma riservata e libera, l'eventuale adesione/non adesione allo sciopero, al fine di disporre la dovuta vigilanza agli alunni nonché l'organizzazione generale della giornata.
2. I Docenti che non aderiscono allo sciopero si rendono disponibili ad essere presenti, il giorno dello sciopero, fin dalla prima ora nella sede/plesso di servizio, per garantire la vigilanza degli alunni, e a rimodulare il proprio orario di servizio (nel rispetto del monte-ore giornaliero previsto) secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile di plesso e/o dal docente in servizio anagraficamente più anziano.



3. I Docenti che si siano già individuati come accompagnatori in visite d'istruzione, in caso di sciopero indetto nei giorni delle visite, si impegnano a non pregiudicare lo svolgimento delle stesse, qualora non sia possibile individuare docenti disposti a sostituirli.
4. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali un contingente di lavoratori che garantisca le prestazioni indispensabili, e del CCNL 1998/2001, che declina i servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero nella scuola, per la definizione dei criteri in base ai quali individuare il personale ATA che deve garantire i servizi minimi essenziali nell'Istituto si rinvia al Protocollo d'intesa, previsto dall'art. 3 comma 2 dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dalle organizzazioni sindacali rappresentative in data 23 aprile 2021 ed allegato al presente Contratto Integrativo d'Istituto.
5. Il Dirigente Scolastico, svolta la procedura prevista dal CCNL, individua il personale da includere nel contingente per i servizi minimi essenziali tenendo conto dei nomi di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l'intenzione di aderire allo sciopero.
6. Nel caso di assemblee sindacali, qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, si procederà a garantire i servizi minimi essenziali con l'obbligo di servizio di:
 - o n.1 collaboratore scolastico per la segreteria amministrativa addetto al centralino;
 - o n.1 collaboratore scolastico per assicurare la sorveglianza in ogni plesso.
7. La scelta del personale viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, garantendo la possibilità a tutto il personale di fruire dello stesso numero di ore nel corso dell'anno scolastico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente

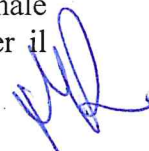
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il DSGA può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo. Qualora dovesse verificarsi tale evenienza il personale ATA del/i plesso/i interessato/i verrà inizialmente consultato per verificarne la disponibilità e verranno illustrate le possibilità di pagamento o di recupero delle unità orarie di straordinario.
2. Il dirigente può disporre inoltre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale ATA individuato dal DSGA. Tali prestazioni costituiscono intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il Fondo per il



7



miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

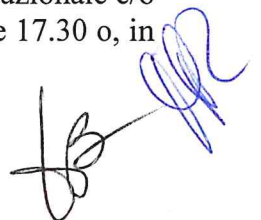
1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA nell'ambito del Piano annuale delle attività per il personale medesimo, redatto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed adottato con proprio atto dal Dirigente scolastico, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che la flessibilità stessa sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti.
 - a. Agli Assistenti amministrativi, compatibilmente con le esigenze di servizio, assicurando la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (compresenza obbligatoria), garantendo la funzionalità e l'efficienza dei servizi anche nei confronti dell'utenza, lo svolgimento delle attività istituzionali, i rapporti funzionali con altri uffici ed amministrazioni, è consentita, nell'ambito dell'orario di servizio, in entrata e/o in uscita una fascia oraria di flessibilità massima pari a 15 minuti.
 - b. Per i Collaboratori scolastici l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni. L'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 - Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burnout

1. Per i docenti della secondaria di I grado, si propone di non appesantire le settimane coincidenti con i recuperi del sabato con altri impegni pomeridiani.
2. Per i docenti della scuola primaria, si propone di prevedere, di norma, le riunioni in data diversa da quella della programmazione settimanale.

Art. 18 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto alla disconnessione)

1. Viene riconosciuto al personale docente e al personale ATA il "diritto alla disconnessione", inteso come diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d'ufficio e il dovere di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori delle giornate e degli orari indicati al comma 3 del presente articolo;
2. Le comunicazioni di servizio, salvo casi di comprovata urgenza, avvengono esclusivamente attraverso strumentazioni tecnologiche di servizio: e-mail istituzionali e telefonate al centralino scolastico;
3. Il "diritto alla disconnessione" si applica in senso bidirezionale (verso la dirigenza e viceversa), oltre che tra colleghi.
4. Il "diritto alla disconnessione" si applica dalle ore 17.30 alle ore 7.30 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, alle intere giornate di sabato e domenica e di altri giorni festivi, oltre ai giorni di chiusura dell'Istituto.
5. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico ed eventualmente diffuse tramite posta elettronica entro le ore 17.30 o, in casi di indifferibile urgenza, entro le ore 13.00 del sabato;



6. Le comunicazioni urgenti dovranno essere effettuate entro le ore 17:00 del giorno precedente, così da poter essere acquisite in tempo utile da tutto il personale docente e/o ATA.
7. Gli avvisi riguardanti gli incontri collegiali avranno un anticipo minimo di cinque giorni.
8. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni oltre gli orari indicati, tramite qualunque supporto, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/24 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIM;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. Risorse relative a progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

Art. 21 - Quantificazione del fondo per il salario accessorio

1. Considerato che le economie provenienti dagli anni precedenti - quantificate nel Punto Ordinate di Spesa in € 1.322,67 - vanno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2023/24 senza il vincolo originario di destinazione, si stabilisce che tali economie, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'istituzione scolastica, vengano riassegnate alle originarie voci di destinazione (€ 910,10 al FIS, € 391,28 alla voce relativa alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e € 21,29 per la remunerazione delle ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica)
2. Per il presente anno scolastico il fondo così risultante (assegnazioni per l'a.s. 2023/24 più economie anni precedenti) è pari a:



Risorse	Anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)
Fondo per l'Istituzione Scolastica (art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 39.696,46
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 3.677,15
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 1.089,73
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 del CCNL 29/11/2007)	€ 2.242,30
Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 1.410,19
Risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, smi da utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	€ 10.482,86
Risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593	€ 0,00
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	€ 0,00
Incarichi specifici del personale ATA (art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 2.385,17
Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	€ 0,00
Indennità di sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (somme eventualmente assegnate dal MI)	€ 0,00
Totale risorse "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 60.983,86
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (Art. 1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440)	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0,00
Progetti nazionali (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Progetti comunitari (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 77.379,05
Totale risorse su stanziamenti di bilancio	€ 77.379,05
Risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non utilizzate provenienti dagli anni scolastici precedenti	€ 0,00
Totale economie esercizi precedenti	€ 1.322,67
TOTALE RISORSE	€ 139.685,58

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22 - Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 - Funzioni strumentali

Finanziamento a.s. 2023/24 pari ad € 3.677,15. Il totale della somma assegnata è ripartita in n. 6 aree, con il coinvolgimento complessivo di n. 10 docenti:

- i. PTOF: assegnata a n. 2 docenti con retribuzione forfettaria pari a n. 25h/cad. con obbligo di relazione finale sulle attività svolte
- ii. Autovalutazione: assegnata a n. 1 docente con retribuzione forfettaria pari a n. 26h con obbligo di relazione finale sulle attività svolte
- iii. Continuità e Orientamento: assegnata a n. 2 docenti con retribuzione forfettaria pari a n. 18h/cad. con obbligo di relazione finale sulle attività svolte
- iv. Inclusione: assegnata a n. 3 docenti con retribuzione forfettaria pari a n. 12h/cad. con obbligo di relazione finale sulle attività svolte
- v. Area Tecnologica 1: assegnata a n. 1 docente con retribuzione forfettaria pari a n. 30h con obbligo di relazione finale sulle attività svolte
- vi. Area Tecnologica 2: assegnata a n. 1 docente con retribuzione forfettaria pari a n. 15h con obbligo di relazione finale sulle attività svolte

Art. 24 - Ore eccedenti personale insegnante di educazione fisica

Risorsa di cui all'art. 40 comma 1 lett. b) del CCNL 2016/18 per l'a.s. 2023/24 pari ad € 1.431,48 di cui € 1.425,92 vengono ripartiti in 5 blocchi come segue: n. 2 blocchi da 18 ore, n. 1 blocco da 5 ore e n. 2 blocchi da 2 ore.

Art. 25 - Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti - art. 40 comma 1 lett. f)

Risorsa assegnata per l'a.s. 2023/24 pari ad € 2.242,30 a cui si aggiungono economie degli anni precedenti pari ad € 391,28 per un totale da contrattare pari ad € 2.633,58. Si decide di contrattare quattro blocchi per un monte complessivo di n. 98 ore così suddivise:

- n. 37 ore – Scuola secondaria D. Alighieri sede centrale
- n. 33 ore – Scuola secondaria Baiano
- n. 28 ore – Scuola primaria

Art. 26 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio – art. 40 comma 1 lett. e

Risorsa assegnata per l'a.s. 2023/24 pari ad € 1.089,73 che le parti trattanti decidono di destinare alla sportello di recupero di matematica per le scuole secondarie di primo grado "D. Alighieri" e "Leonardi" di Baiano, da ripartire come segue:

- N. 3 blocchi da 6 ore/cad. per un totale di € 693,00
- N. 1 blocco da 10 ore per un totale di € 385,00.

Art. 27 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. In accordo all'articolo 56 del CCNL 2019/21, viene detratta prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA.
2. Le risorse rimanenti del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, per l'a.s. 2023/24, sono assegnati per le attività del personale docente il 75% del FIS e per le attività del personale ATA il restante 25%.
3. Si stabilisce che abbia accesso al Fondo tutto il personale scolastico a tempo indeterminato ed il personale a tempo determinato con nomina fino al termine delle attività didattiche, in entrambe le fattispecie in servizio per almeno sette mesi, con almeno il 50% dell'orario settimanale.
4. Le eventuali economie del Fondo, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del CCNI 18 settembre 2019, saranno oggetto di un'ulteriore contrattazione d'istituto in corso d'anno.

Art. 28 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 29 - Stanziamenti

1. Il FIS per l'a.s. 2023/24 è pari ad € 39.696,46 a cui si aggiungono € 910,100 di giacenze al 31/12/2023, così quantificate nel POS dell'Istituzione scolastica. Il totale del FIS a disposizione delle parti in contrattazione ammonta dunque ad Euro 40.606,56.
2. Il FIS, ai sensi del precedente articolo 23, è così ripartito:
 - a. € 3.810,00 sono accantonati al fine di remunerare l'indennità di direzione (parte variabile) del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (art.88 c.2 lett. j);
 - b. Una quota pari al 75% ai docenti, corrispondente ad € 27.597,42
 - c. Una quota pari al 25% al personale ATA, corrispondente ad € 9.199,14
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

PERSONALE DOCENTE	Anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 2.059,75
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 8.065,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.042,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 13.417,25
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	€ 1.425,92
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	€ 0,00
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.676,75
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.078,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018	€ 2.615,48
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 8.066,00
Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017)	€ 0,00
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 44.447,40
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) - quota destinata al personale docente	€ 0,00
Ulteriori compensi per corsi di recupero	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Art. 1, comma 784, Legge n. 145/2018	€ 0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 61.207,99
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	€ 61.207,99
TOTALE PERSONALE DOCENTE	€ 105.655,39

4. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

PERSONALE ATA	Anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	€ 3.810,00
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.186,65
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA delle istituzioni educative	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	€ 0,00
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.377,10
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Art. 40 CCNL 8/2/2018	€ 0,00
Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 2.402,95
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 17.776,70
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) - quota destinata al personale ATA	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018))	€ 16.171,06
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	€ 16.171,06
TOTALE PERSONALE ATA	€ 33.947,76

Art. 30 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020, a tenore della quale le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1 comma 126 della legge 13 luglio 2015 n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, vengono usate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione, le predette somme assegnate all'Istituzione scolastica per l'a.s. 2023/24 corrispondono a € 10.482,86. Le parti contraenti concordano di suddividere le suddette risorse per il 77% al personale docente e per il 23% al personale ATA.
2. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai

sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

3. Si stabilisce che abbia accesso alla valorizzazione il personale docente a tempo indeterminato ed il personale a tempo determinato con nomina fino al termine delle attività didattiche, in entrambe le fattispecie in servizio per almeno sette mesi, con almeno il 50% dell'orario settimanale.
4. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei criteri generali di seguito elencati, ai sensi dell'art. 30, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2019-21:
 - Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
5. Le parti concordano di valorizzare il 40% del personale docente avente diritto (compresi i docenti neoassunti, senza distinzione per ordine di scuola) individuato attraverso una graduatoria di merito stilata sulla base di apposita scheda di valutazione, in cui i criteri generali di cui al comma 4 sono declinati in sotto criteri e relativi punteggi.
6. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA sono altresì determinati sulla base dei seguenti criteri generali:
 - Viene valorizzato il 100% del personale avente diritto (il personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico di riferimento, compresi i neoassunti, ed il personale a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche, in entrambe le fattispecie in servizio per almeno sette mesi);
7. L'importo assegnato viene diviso dal dirigente scolastico tra il personale individuato con le seguenti modalità:
 - i. Collaboratori scolastici: n. 20 per un compenso forfettario pari a 5h/cad e n. 2 per un compenso forfettario pari a 2h/cad.
 - ii. Assistenti amministrativi: n. 1 per un compenso forfettario pari a n. 25h, n. 1 a 24h, n. 1 a 7h e n. 1 a 5h.

Art. 31 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi riferiti al supporto organizzativo.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.



2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 33 - Incarichi specifici personale ATA

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce come segue il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

	Descrizione incarico specifico	Numero incarichi	n. ore/incarico
Area personale	Maggiori oneri inerenti al ruolo di referente dei rapporti con INPS e gestione pratiche PASSWEB	n.1	38
Area servizi generali e didattica	Supporto alle operazioni di tenuta inventariale Intensificazione della prestazione lavorativa dovuta alla gestione delle procedure relative alle uscite didattiche e alle visite guidate di più giorni	n.1	30

COLLABORATORI SCOLASTICI

	Descrizione incarico specifico	Numero incarichi	n. ore/incarico
Assistenza alunni disabili	Assistenza agli alunni con disabilità (anche riguardo all'igiene personale e all'uso dei servizi igienici) in collaborazione con l'insegnante di sostegno	n. 1	30
Interventi di piccola manutenzione	Interventi di piccola manutenzione nelle aule e supporto nei lavori di trasloco dei plessi scolastici	n. 2	19
Supporto alla segreteria amministrativa	Attività di supporto alla segreteria amministrativa (supporto alla gestione delle richieste diplomi di licenza media, assistenza alle scuole, ecc.)	n. 2	n. 1 20h n. 1 6h

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA, sentite le RSU.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS designato dalla RSU tra il personale dell'istituto è l'insegnante di Scuola Secondaria di primo grado Riccardo Cherubini, resosi disponibile a ricoprire l'incarico e a formarsi per aggiornare le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 35 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 20 % di quanto previsto inizialmente.

